



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)

Telefono diretto 0916808461

Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.Ind.it

corteappellosicilia@Ind.it

pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 338 CSAT 31
DEL 12 APRILE 2016

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, alla presenza del rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Consagra, nella riunione del giorno 12 aprile 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.170/A

A.S.D. Audace Partinico Borgetto (PA) appello avverso squalifica sino al 30/06/2017 dei calciatori Campione Ferdinando e Di Trapani Giuseppe, nonché ammenda di € 250,00 a carico della società – Campionato Promozione Gir. "A", gara Audace Partinico Borgetto/Monreale calcio del 13/03/2016 – Comunicato Ufficiale 299 del 16/03/2016.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentita la reclamante, disposta l'audizione dell'A.A. n.1; sentito lo stesso; ritenute superflue le ulteriori deduzioni istruttorie, fissa per la discussione e successiva decisione l'udienza del 19/04/2016 ore 16,00. Dispone darsi comunicazione del presente provvedimento alla reclamante.

Procedimento n.179/A

U.S.D. ENNA (EN) - Avverso squalifica fino al 31/12/2016 a carico dei calciatori sigg. Mattia Scuderi e Mario Cappa; squalifica fino al 31/12/2017 a carico del calciatore sig. Matteo Greco; inibizione sino al 22/03/2021 a carico dell'allenatore sig. Maximilian Ricerca; ammenda di € 200,00 a carico della Società - Campionato Juniores fase prov. Enna, Gara Enna/Branciforti del 16/03/2016 - C.U. n. 75 del 23/03/2016 della Delegazione Provinciale di Enna.

Con rituale appello l'U.S.D. Enna ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate e, premettendo che *“il referto di gara ed il relativo supplemento siano non corrispondenti al vero e rappresentino il frutto di una elaborazione personale del direttore di gara comprovanti come lo stesso fosse quantomeno prevenuto nei confronti della società ricorrente”*, in sintesi chiede che siano acquisite le relazioni redatte dalle Forze dell'ordine intervenute in loco, annullare integralmente le sanzioni irrogate o in via subordinata ridurle applicando nel contempo tutte le attenuanti e i benefici concedibili, anche alla luce dell'assenza di precedenti disciplinari della società e dei calciatori ed allenatore interessati.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della Società appellante, avendo fatto specifica richiesta di audizione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva l'inammissibilità della dichiarazione prodotta, in quanto tendente ad eludere la normativa federale che non consente nel giudizio disciplinare il ricorso alla prova testimoniale.

Rileva altresì come non siano utilizzabili i rapporti redatti dalle Forze dell'ordine, posto che nel giudizio disciplinare, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. soltanto i referti di gara e i relativi supplementi costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel merito va osservato che, secondo quanto riportato dall'arbitro, al termine della gara il calciatore sig. Mattia Scuderi *“rivolgeva minacce nei confronti di un calciatore della squadra ospitata”*, spintonandolo e mettendogli le mani in faccia e poi sul petto. Nel contempo il calciatore sig. Mario Cappa, *“entrava sul terreno di gioco e con forza prima spingeva e poi tentava di colpire con una manata in faccia lo stesso calciatore che aveva subito precedentemente le minacce...”*. Entrambi gli episodi descritti venivano subito sedati dai dirigenti e dai calciatori della squadra ospite.

A dire dell'arbitro i suddetti calciatori sigg. Scuderi e Cappa *“creavano una mischia furibonda nei pressi del centro campo”* alla quale partecipava l'allenatore sig. Maximilian Ricerca che *“colpiva con violenza inaudita”*, con calci e pugni alcuni calciatori e dirigenti della società avversaria, se del caso inseguendoli.

Nonostante l'intervento delle Forze dell'ordine il sig. Ricerca insisteva nelle minacce e nei tentativi di aggressione, fintanto che veniva bloccato con forza e trascinato all'interno degli spogliatoi.

Le stesse Forze dell'ordine provvedevano ad allontanare con forza un *“facinoroso spettatore”*, che entrato in campo minacciava e poi cercava di venire a contatto con i calciatori della Soc. Branciforti.

All'ingresso negli spogliatoi, riferisce ancora il direttore di gara, il calciatore sig. Matteo Greco impediva all'arbitro di proseguire, insultandolo, stratonandolo e cinturandone il corpo, fino all'intervento dei dirigenti della Soc. Enna che aiutavano l'arbitro a svincolarsi e rientrare negli spogliatoi.

In ragione di quanto sopra il gravame appare infondato per ciò che attiene alla sanzione dell'ammenda, trattandosi di responsabilità oggettiva della Società in relazione ai fatti accaduti e segnatamente all'intervento in campo di un soggetto non iscritto in distinta non

riconosciuto altrimenti dal direttore di gara, che assumeva un comportamento minaccioso verso i tesserati della squadra ospite.

Di contro il gravame può trovare accoglimento per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati, che devono essere rideterminate, come da dispositivo, in termini più equi in ragione di quanto effettivamente posto in essere da ciascuno.

In particolare si evidenzia che il comportamento posto in essere dal calciatore sig. Matteo Greco nei confronti dell'arbitro va qualificato come gravemente scorretto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale riforma dei provvedimenti impugnati, ridetermina a tutto il 30/06/2016 la squalifica a carico dei calciatori sig. Mattia Scuderi e Mario Cappa.

Ridetermina a tutto il 31/12/2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Matteo Greco ed a tutto il 15/03/2017 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Maximilian Ricerca, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.186/A

A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Giuseppe Zappalà - Campionato Eccellenza girone "B", Gara Acireale/Troina del 03/04/2016 - C.U. n. 330 del 06/04/2016.

Con ricorso ritualmente proposto l'A.S.D. Acireale, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società appellante chiede la riduzione della squalifica, sostenendo, qui in buona sintesi, che il calciatore sig. Giuseppe Zappalà, *"pur sbagliando"* per avere utilizzato una certa vigoria nell'allontanare da sé un calciatore avversario che tentava di aggredirlo, non ha, comunque, posto in essere alcuna condotta violenta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene, il direttore di gara riferisce che al 26' del 1° tempo è stato espulso il n° 5 dell'Acireale sig. Giuseppe Zappalà per avere colpito con una manata un calciatore avversario nel corso di un diverbio che aveva coinvolto diversi calciatori di entrambe le società.

In ragione di quanto sopra questa Corte ritiene che la sanzione possa essere rideterminata in termini più equi, dovendosi tenere conto del contesto in cui si sono svolti i fatti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica del calciatore sig. Giuseppe Zappalà.

Senza addebito della tassa reclamo (€ 130,00), non versata.

Procedimento n.187/A

A.S.D. TROINA (CT) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Luciano Fabrizio Varela - campionato Eccellenza girone "B", Gara Acireale/Troina del 03/04/2016 - C.U. n.

330 del 06/04/2016.

Con ricorso ritualmente proposto l'A.S.D. Troina, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società appellante chiede la riduzione della squalifica, sostenendo, qui in sintesi, che il calciatore sig. Luciano Fabrizio Varela all'ingresso negli spogliatoi durante l'intervallo di gioco, dopo un diverbio avuto con un dirigente della società ospitante, lo avrebbe spinto per allontanarlo da sé.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e sono prevalenti rispetto ai rapporti formati da altri addetti alla gara.

Orbene, dalla lettura dei predetti atti si rileva che al termine del primo tempo tra il sig. Varela e il dirigente dell'Acireale avveniva un lungo diverbio che culminava in una reciproca aggressione.

In ragione di quanto sopra, quanto sostenuto dalla reclamante appare in parte fondato, ragion per cui si ritiene di dovere rideterminare la sanzione in termini più equi, stante il contesto in cui sono avvenuti i fatti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale contiene in due gare la sanzione della squalifica a carico del sig. Luciano Fabrizio Varela.

Senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento n. 188/A

A.S.D. GRAN SICILIA ASPRA (PA) avverso l'assegnazione di gara perduta per 0 – 3; avverso ammenda di € 300,00; avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Simone Barba; avverso squalifica per cinque gare calciatori sig.ri Fabio Crivello, Emanuele Figlia, Salvatore Ingrassia e Francesco Russo - Campionato 1° Cat Gir. "B", Gara Gran Sicilia Aspra/Città di Campofelice di Roccella del 03/04/2016 – C.U. n. 330 del 06/04/2016.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Gran Sicilia Aspra impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che la gara debba essere ripetuta per avere l'arbitro commesso un errore tecnico in quanto doveva, prima di sospendere definitivamente la gara, porre in essere tutta una serie di atti tali da consentire il ristabilimento dell'ordine, cosa che invece non ha fatto.

Per ciò che attiene alla sanzione dell'ammenda questa, secondo l'assunto della reclamante, deve essere revocata in quanto la gara si è disputata a porte chiuse e tutte le persone presenti erano state preventivamente identificate.

Infine, per ciò che attiene alle squalifiche, si chiede che vengano revocate non solo quella a carico del calciatore Figlia Emanuele, risultando lo stesso totalmente estraneo ai fatti sia perché precedentemente sostituito sia perché il suo nominativo non risulta rilevato dal Commissario di campo, ma anche quella a carico del capitano

sig. Simone Barba in quanto il suo nominativo non risulta tra quelli indicati dal Commissario di campo come partecipante alla rissa, ragion per cui il direttore di gara sarebbe incorso in una palese svista.

In relazione ai restanti tesserati la società rileva che le sanzioni assunte a loro carico sono sproporzionate a quanto realmente accaduto.

Controdeduce la Pol. Città di Roccella, chiedendo rigettarsi il gravame relativamente alla chiesta ripetizione della gara, non ricorrendone i presupposti.

Quanto sopra è stato ribadito dai rappresentanti legali di entrambe le Società, avendone fatta specifica richiesta.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva, preliminarmente, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Di contro il rapporto del Commissario di Campo, ove regolarmente designato, fa piena prova, ai sensi del combinato disposto dei commi 1.3 e 1.4 del predetto art. 35 C.G.S., solo in ordine ai casi di condotta violenta o blasfema non visti dall'arbitro.

Dalla lettura del referto arbitrale si rileva che al 40' del 2° t. veniva espulso il n.8 della G.S. Aspra sig. Gianluca Materazzo per avere assunto un comportamento protestatario ed irrispettoso nei confronti del direttore di gara. Al 42' del 2° t. veniva, inoltre, espulso il n.3 della Soc. G.S. Aspra sig. Onofrio Tripoli, precedentemente ammonito, per avere vivacemente protestato nei confronti del direttore di gara. Allo stesso minuto di gara è stato altresì espulso il n. 4 della soc. G.S. Aspra sig. Barba Simone (capitano) perché aggrediva un calciatore avversario colpendolo con schiaffi e successivamente con un pugno che causava dolore ed arrossamento dello zigomo. Quest'ultimo a sua volta reagiva all'aggressione appena subita ma veniva prontamente bloccato dai propri compagni che lo trattenevano. E' a questo punto che i calciatori della società ospitata venivano accerchiati dai calciatori della Soc. G.S. Aspra che cominciavano a colpirli con ripetuti schiaffi e pugni tra i quali il direttore di gara individuava, senza dubbio alcuno, il n.6 Salvatore Ingrassia, il n.15 Francesco Russo, il n.2 Fabio Crivello ed il n.7 Emanuele Figlia.

Nel frattempo, riferisce ancora l'arbitro nel suo rapporto, intervenivano gli addetti al servizio d'ordine ed i dirigenti di entrambe le società i quali cercavano, inutilmente, di riportare la calma.

Nel frattempo sopraggiungevano 3 persone non identificate non iscritte in distinta ma comunque riferibili alla società G.S. Aspra i quali partecipavano alla rissa colpendo anch'essi i calciatori avversari con calci e pugni. Peraltro uno dei predetti soggetti si faceva incontro al direttore di gara con fare minaccioso ed aggressivo e tentava di afferrarlo per la divisa senza però riuscirci grazie al tempestivo intervento degli addetti al servizio d'ordine.

In ragione di ciò l'arbitro, vista l'impossibilità di riportare l'ordine in campo e stante che erano già trascorsi 9' minuti dall'inizio degli incidenti decideva di sospendere definitivamente la gara al fine di evitare il verificarsi di ben più gravi episodi anche in danno della sua persona.

Dalla lettura del rapporto del Commissario di Campo (che non risulta in nessuna

maniera in contraddizione con il referto dell'arbitro) relativa al comportamento dei calciatori della società ospitante (G.S. Aspra) si rileva che al 42' del 2° t. sono stati espulsi in n.3 ed il n.4 della Soc. G.S. Aspra. Dopo tali provvedimenti, riferisce il Commissario di Campo, si scatenava una violenta rissa che coinvolgeva entrambi i calciatori delle 2 squadre e notava che il direttore di gara emetteva il triplice fischio finale recandosi negli spogliatoi. A quel punto il Commissario di Campo notava che i calciatori espulsi n.3 e n.8 della Soc. G.S. Aspra aggredivano con violenti calci e schiaffi sul volto e sul corpo i calciatori avversari. A loro si aggiungevano anche il n.2 ed il n.6 che colpivano anch'essi i calciatori avversari con calci e pugni. Infine riferisce che il n.15, che non aveva preso parte alla gara, si recava anticipatamente negli spogliatoi e dopo essersi messo in abiti civili rientrava in campo sferrando due violenti schiaffi ad un calciatore avversario.

Ciò posto la Corte osserva che il gravame risulta, per ciò che attiene il risultato gara, infondato. Infatti deve condividersi la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara dopo che gli incidenti in campo si stavano protraendo da ben 9 minuti in quanto pur ipotizzando che detti incidenti fossero immediatamente cessati la società G.S. Aspra, a seguito degli ulteriori provvedimenti disciplinari di cui sarebbero stati oggetto i suoi tesserati, si sarebbe ritrovata, comunque, con un numero di calciatori inferiore al minimo per potere proseguire la gara.

Anche per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda il gravame è infondato risultando la stessa congrua e non suscettibile di alcuna riduzione dovendo la Società rispondere a titolo oggettivo di quanto posto in essere dai propri tesserati e dai soggetti non identificati ma comunque ad essa riferibili.

Infine il gravame risulta infondato anche per quanto attiene le squalifiche a carico dei calciatori risultando le stesse congrue in relazione a quanto dagli stessi commessi rientrando detti comportamenti nella fattispecie prevista dall'art. 19 comma 4 lett. c) del C.G.S. che prevede una sanzione minima di cinque gare di squalifica, squalifica che va aggravata, ai sensi del comma 4 dell'art. 73 delle N.O.I.F. nei confronti del capitano sig. Simone Barba.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.189/A

Del sig. PARADISO CRISTIAN, avverso inibizione fino al 31/03/2017 - Campionato Promozione Girone "D", Gara Nissa 1962/Atl. Gela del 02/04/2016 - C.U. n.330 del 06/04/2016.

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Cristian Paradiso, personalmente, ha impugnato la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo in buona sintesi che il gesto da lui posto in essere in danno di un assistente arbitrale va inquadrato nel contesto in cui si è svolta la partita e che sin da prima dell'inizio della gara ha visto porre in essere un comportamento antiregolamentare e violento da parte di soggetti comunque riferibili alla consorella, tant'è che due calciatori dell'Atletico Gela, a seguito dell'aggressione

subita, sono dovuti ricorrere alle cure mediche del locale pronto soccorso, non potendo così prendere parte alla gara.

Nel merito il reclamante sostiene che la manata data all'assistente arbitro è stato solo un gesto di stizza non connotato da nessun intento violento tant'è che l'ufficiale di gara non ha riportato nessun trauma né tanto meno alcun dolore.

In ragione di quanto sopra chiede che la sanzione, così come inflittagli, venga determinata in termini più equi ed in particolare, stante l'evidente pentimento del gesto, chiede che la sanzione venga convertita in una misura alternativa dichiarandosi disponibile a svolgere attività di utilità sociale.

Il reclamante all'udienza odierna, avendone fatta specifica richiesta, ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti a parziale modifica del contenuto del reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine della gara il sig. Cristian Paradiso, non iscritto in elenco, con fare minaccioso si scagliava contro uno degli assistenti arbitri e lo colpiva con una manata al petto, tanto da farlo indietreggiare, e nel contempo assumeva un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara e nei confronti di dirigenti federali.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento, atteso che il comportamento posto in essere dal sig. Cristian Paradiso, benché grave, non ha determinato ultronee conseguenze in danno dell'ufficiale di gara e la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure può rideterminarsi in termini ridotti, come da dispositivo.

Infine non si ritiene di accogliere la richiesta di svolgere attività di utilità sociale, in quanto questa va disposta, comunque, in aggiunta alla sanzione applicata e non già come sostitutiva anche di parte della sanzione irrogata e, nella fattispecie, non ne ricorrono i presupposti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale contiene a tutto il 31/12/2016 la sanzione dell'inibizione a carico del sig. Cristian Paradiso.

Per l'effetto si dispone la restituzione della tassa reclamo versata (€ 65,00).

Procedimento 190/A

S.C. MARSALA 1912 (TP) Avverso squalifica fino al 20/04/2016 calciatore sig. Michele Sala - Torneo Brucato, Gara Rappr. Giovanissimi Palermo/Rappr. Giovanissimi Trapani del 16/03/2016 - C.U. n. 315 / sgs104 del 29/03/2016.

Con rituale e tempestivo gravame lo S.C. Marsala 1912 impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, chiedendone una riduzione in termini più equi, in relazione a quanto effettivamente posto in essere dal proprio tesserato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 16' del 2° tempo è stato espulso il n. 5 della Rappresentativa Giovanissimi Trapani sig. Michele Sala, per avere colpito con una testata al volto un calciatore avversario, provocandogli dolore.

La condotta posta in essere dal predetto calciatore, così come descritta dall'arbitro nel suo referto, va inquadrata come condotta violenta in danno di un avversario prevista dall'art. 19 comma lett. b) del C.G.S. e sanzionata con una squalifica non inferiore a tre gare.

In ragione di quanto sopra e in assenza di prova circa ultronee conseguenze subite dal calciatore colpito dal sig. Michele Sala, si ritiene di accogliere il proposto gravame

rideterminando, come da dispositivo, in termini più equi la sanzione a carico di quest'ultimo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina fino a tutto il 12 aprile 2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Michele Sala.

Per l'effetto senza addebito di tassa.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 12/04/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**